

# Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

1 luglio 2019

La [legge n. 56 del 2019](#) reca interventi per la **concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**.

## Contenuto

L'**articolo 1** istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "**Nucleo della concretezza**", composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito **Piano triennale** - per il miglioramento dell'**efficienza** della pubblica amministrazione. L'attività del Nucleo si esplica, in particolare, attraverso sopralluoghi e visite e ricomprende la possibilità di proporre misure correttive. Al Nucleo deve inoltre essere comunicata l'avvenuta attuazione delle misure correttive richieste: l'inosservanza del termine, oltre a rilevare ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, comporta l'inserimento in un **elenco delle p.a. inadempienti**, riportato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e nella relazione annuale trasmessa al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti e alle Camere.

L'**articolo 2** prevede l'introduzione di **sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi** (in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico e dei dipendenti titolari di un rapporto agile), ai fini della verifica **dell'osservanza dell'orario di lavoro**.

Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, si stabilisce che essi adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

E' escluso dall'ambito di applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, oltre al personale in regime di diritto pubblico e ai dipendenti titolari di un rapporto agile, anche il **personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione** di quanto disposto dall'articolo 2, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso (secondo modalità stabilite con apposito decreto).

Nel corso dell'esame è stato soppresso l'originario articolo 3 che disponeva la non applicazione del limite concernente il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 22 giugno 2017. Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 11 del D.L. 135/2018.

L'**articolo 3** interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali e di procedure per le assunzioni in oggetto (stabilendo anche disposizioni transitorie). In particolare: conferma che, a decorrere dal 2019, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e le agenzie e gli enti pubblici nazionali non economici possono procedere ad **assunzioni** (a tempo indeterminato) **nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; consente, sempre dal 2019, il **cumulo delle risorse**, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a **cinque anni**, anziché non superiore a tre anni; introduce, con riferimento al triennio 2019-2021, norme transitorie volte a ridurre i tempi di **accesso al pubblico impiego**.

E' stato specificato che le suddette facoltà sono riconosciute fatta salva la previsione di cui all'art. 1, c. 399, della L. 145/2018, secondo cui determinate amministrazioni non possono effettuare assunzioni di personale

a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 e sono state inserite disposizioni in materia di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette.

Inoltre, sono state introdotte disposizioni in merito alla **composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici** per l'accesso a un pubblico impiego (ferma restando la disciplina speciale per il personale non contrattualizzato), prevedendo anche l'istituzione di un apposito **Albo nazionale dei componenti delle suddette commissioni**. Ai membri delle commissioni non si applica la previsione che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire determinati incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Si specifica, inoltre, che ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro delle suddette commissioni non si applica la disciplina secondo cui il trattamento economico determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di **mobilità tra pubblico e privato**.

In particolare, dispone che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (e non solo quello dirigenziale) è collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati. Conseguentemente il suddetto personale (non più solo il personale dirigenziale) non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio di determinate funzioni.

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di **buoni pasto per pubblici dipendenti** prevedendo che le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle **convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto** e mediante buoni pasto elettronici, per i lotti che sono stati oggetto di **risoluzione da parte di Consip S.p.A.**, richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'**articolo 6** reca disposizioni finali e una clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. In particolare: le disposizioni di cui agli **articoli 1 e 4** vengono definite norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento; si specifica che le disposizioni di cui all'**articolo 2** rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); che le norme di cui all'**articolo 5** costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

## Dossier

[Interventi per la concretezza delle azioni pubbliche amministrative e la prevenzione dell'assenteismo](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11953/interventi-concretezza-azioni-pubbliche-amministrative-e-prevenzione-assenteismo.html)  
<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11953/interventi-concretezza-azioni-pubbliche-amministrative-e-prevenzione-assenteismo.html>

---